

**ORIGINALE**

**UFFICIO SINDACO**

## **ORDINANZA DEL SINDACO N. 124 DEL 02-12-2021**

**Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE EX ART. 50 COMMA 5 D.LGS. 267/2000 - ULTERIORI MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NOALE - OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE.**

### **IL SINDACO**

VISTE le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (Covid-19) e in particolare la legge n. 126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021, estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza all'interno della cornice normativa fissata dal decreto legge n. 19/2020, convertito con modifiche nella legge n. 35/2020, con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali;

VISTE le risultanze, fornite dalla Regione, sull'andamento dei contagi in Veneto, da cui emerge la recrudescenza dei casi di positività al virus Covid-19 con un incremento dei contagi in tutto il territorio regionale;

DATO ATTO che il Ministero della Salute, il 22 giugno 2021, ha emanato l'ordinanza "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19 in "zona bianca" con cui, dal 28 giugno 2021, nelle "zone bianche" non c'è più l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti, e che lo stesso Ministero con ordinanza del 28 ottobre 2021 ha reiterato, fino al 31 dicembre 2021 le misure di cui all'ordinanza 22 giugno 2021;

DATO ATTO che, in sede di C.P.O.S.P. tenutosi il 1° dicembre 2021 e presieduto dal Prefetto di Venezia, i Direttori dei Servizi Socio Sanitario delle AUSSL n. 3 e 4 hanno

riferito in merito alla situazione epidemiologica della Città Metropolitana di Venezia, evidenziando che nell'ultimo mese si è osservato un trend in aumento di casi positivi al COVID-19 con concreto pericolo di nuova massiva diffusione del virus;

CONSIDERATO che, alla luce dei dati appresi in sede di C.O.S.P.P. e di quanto emerso nello stesso incontro, i Sindaci sono stati invitati ad adottare, ognuno per il proprio territorio di competenza, e per quanto oggetto della presente, in tutto il territorio del Comune di Noale, specifici provvedimenti a tutela della salute pubblica, assumendo con urgenza ogni ulteriore misura idonea a contenere la possibile diffusione della pandemia;

EVIDENZIATO che specie nel periodo compreso tra il 5 dicembre 2021 e il 9 gennaio 2022, antecedente e susseguente le tradizionali festività natalizie, potrebbero crearsi situazioni occasionali, anche improvvise, in cui il distanziamento interpersonale di almeno un metro potrebbe non essere garantito;

DATO ATTO che la situazione epidemiologica della nostra Provincia, e in particolare del Comune di Noale, evidenzia nell'ultimo mese un trend in aumento di casi positivi al COVID-19 soprattutto fra le fasce più giovani con concreto pericolo di nuova massiva diffusione del virus;

RITENUTO necessario, pertanto adottare, per il territorio comunale di Noale, specifici provvedimenti a tutela della salute pubblica, assumendo con urgenza ogni ulteriore misura idonea a contenere la possibile diffusione della pandemia;

RILEVATO che il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro unitamente all'uso dei dispositivi di protezione individuale delle vie aeree (cd. "mascherine") sono misure già indicate dalla norma tra quelle le idonee ad impedire la diffusione del contagio;

RITENUTO pertanto, necessario disporre, fino a cessata emergenza, l'uso obbligatorio dei dispositivi di protezione individuale delle vie aeree (cd. "mascherine") nella porzione di territorio suindicata, dando atto che l'obbligo sussiste in ogni caso sull'intero territorio nazionale in tutte le situazioni in cui non possa essere garantito distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti, come previsto dalle vigenti ordinanze del Ministero della Salute in materia;

VISTO l'art. 32 della legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTO l'art. 50, comma 5 del decreto legislativo n. 267/2000, che definisce le attribuzioni del Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, per l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale;

VISTO l'art. 3 comma 3 del decreto legge n. 19/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2020 e ss.mm.ii.;

RITENUTO che, per quanto fin qui esposto, allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico del capoluogo sussista sia il requisito della

contingibilità, in quanto la situazione non può essere affrontata tramite l'adozione di strumenti giuridici ordinari che prevengano la formazione di possibili assembramenti di persone nelle vie e piazze più centrali della città nel periodo prossimo e corrispondente alle Festività ed agli eventi Natalizi, sia il requisito dell'urgenza, per l'imminente documentato danno alla salute pubblica che, protraendosi tale situazione, deriverebbe dalla mancata adozione, nell'immediatezza, di un provvedimento di natura cautelare;

RILEVATO che si è proceduto a effettuare un ponderato bilanciamento tra l'interesse pubblico e privato, contemperando il diritto alla salute, individuale e collettiva, sancito dall'art. 32 della Costituzione, con i diritti di circolazione, riunione e di tutela dell'iniziativa economica;

RITENUTO, nel rispetto del principio della contingibilità, di adottare la presente ordinanza per un periodo limitato nel tempo, e cioè fino al 9 gennaio 2022, riservandosi una successiva valutazione all'evidenza dell'evoluzione del contesto pandemico;

### **ORDINA**

dalle 00.01 di **domenica 5 dicembre 2021** fino alle 24.00 di **sabato 9 gennaio 2022**, in tutto **il territorio comunale**, salva diversa disposizione normativa che dovesse nel frattempo intervenire, l'obbligo di indossare mascherine chirurgiche o di comunità, ovvero mascherine monouso lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonee a fornire un'adequata barriera e che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso;

L'obbligo di cui sopra non si applica ai bambini di età inferiore ai sei anni e per chi ha motivi di salute non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Sono esentati inoltre dal predetto obbligo coloro che stanno svolgendo attività sportiva, purché mantengano la prevista distanza interpersonale con le altre persone.

L'inottemperanza agli obblighi imposti dalla presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 4 del decreto legge n.19/2020 convertito con modifiche dalla legge n. 35/2020 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Prefetto di Venezia cui compete il coordinamento sulla vigilanza e l'esecuzione dei provvedimenti derivanti dall'emergenza COVID 19 e inviato, per quanto di rispettiva competenza, alla Questura di Venezia e alla Stazione dei Carabinieri di Noale, ai quali, unitamente al Corpo di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Miranese, è affidato il compito di farlo osservare.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Veneto entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni decorrenti dalla data di pubblicazione.

Il Sindaco  
Andreotti Patrizia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli  
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma  
autografa